

*I requisiti tecnici sono analoghi a quelli degli Allegati al D.Lgs. n. 151/2005*

# Per gli impianti di trattamento non solo novità, ma anche conferme

di **Mara Chilosì**, *Chilosì Martelli, Studio Legale Associato*,  
e **Loris Cicero**, *consulente ambientale, membro del Consiglio direttivo Assorecuperi*

Requisiti tecnici, aperture del settore, centri di raccolta privati, qualificazione e *audit* sono i punti rilevanti per gli impianti di trattamento previsti dal D.Lgs. n. 49/2014, che peraltro, relativamente ai requisiti tecnici, non introduce misure innovative, limitandosi a riprodurre, tranne qualche intervento, gli Allegati al D.Lgs. n. 151/2005. Non mancano disposizioni su obiettivi di recupero e tracciabilità, aspetti autorizzativi, spedizione dei RAEE e sanzioni. Alcune misure fanno registrare criticità in fase di applicazione, mentre per altre sono auspicabili futuri chiarimenti di fonte ministeriale.

## RAEE - IMPIANTI DI TRATTAMENTO - NUOVE MISURE

Il D.Lgs. 49/2014, introduce significative novità anche per gli impianti di trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici, alcune delle quali pongono, peraltro, rilevanti problematiche applicative. Il decreto in commento, relativamente ai requisiti degli impianti di trattamento, non dispone misure innovative, limitandosi a riprodurre, tranne qualche intervento (talora "scomposto"), gli Allegati al D.Lgs. n. 151/2005, pur aprendo definitivamente il settore a tutti gli operatori autorizzati, senza alcun obbligo di conferimento ai produttori e ai loro sistemi collettivi. Basti considerare, a questo proposito, che gli artt. 11, 15 e 16 hanno definitivamente chiarito che, tanto i distributori, quanto i gestori dei centri di raccolta pubblici, possono conferire i RAEE raccolti in modo differenziato direttamente presso impianti di trattamento adeguato, senza alcun diritto di esclusiva a favore dei produttori. Un simile sistema "all actors" è - quantomeno sulla carta - indubbiamente positivo soprattutto per i distributori e

per gli impianti di trattamento; tuttavia, considerando il quadro legislativo ancora incompleto e la disomogeneità di approccio da parte degli enti sul territorio nazionale in relazione alle autorizzazioni e ai controlli, i rischi del "mercato illegale" sono davvero elevati.

### **L'art. 18 sul "trattamento adeguato"**

L'art. 18, D.Lgs. n. 49/2014, stabilisce che tutti i RAEE raccolti separatamente debbano essere sottoposti a un "trattamento adeguato", inteso, innanzitutto, come un trattamento che rispetti, quantomeno, i requisiti minimi di cui al comma 2 della norma in esame, ossia che includa «almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo in impianti conformi» alla normativa ambientale nonché ai requisiti tecnici e alle modalità di gestione e stoccaggio definiti negli Allegati VII e VIII, sostanzialmente corrispondenti agli Allegati 2 («Requisiti tecnici degli impianti di trattamento») e 3 («Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento»)